COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza di previdenza vigenti per i dipendenti non di ruolo (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3250) 453

PRESIDENTE 453, 454, 456, 457, 458

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 453, 455, 457

DI PRIMIO 458

FRANCHI 454, 455, 456, 458

MATTARELLA 456

NANNUZZI 454, 455, 457

PITZALIS 454, 458

RUFFINI 456

TOZZI CONDIVI 454, 455, 456, 457

La seduta comincia alle 9,50.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo », già approvato dalla I Commissione del Senato ».

Comunico che il Presidente della Camera mi ha informato che il Governo, in persona del Ministro Scaglia, ha ieri chiesto, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, che le proposte di legge d'iniziativa del deputato Nannuzzi ed altri n. 1681, dei deputati Buzzi e Borra n. 1694 e del deputato Nannuzzi n. 2834, abbinate nella discussione al disegno di legge governativo, siano rimesse all'Assemblea.

Ritengo che sia necessario rilevare che la procedura seguita ci ha, perlomeno, sorpreso in quanto questa richiesta di rinvio avrebbe potuto essere superata se il Governo, prima di presentare tale richiesta, fosse intervenuto ai precedenti lavori del Comitato ristretto.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente a nome del Ministro Bertinelli che egli è indisposto. Questa sua indisposizione gli ha impedito di intervenire tempestivamente in Commissione onde l'adozione della procedura, che ha ora ricordato il Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione era consapevole della indisposizione del Ministro Bertinelli, al quale esprimo l'augurio di una pronta guarigione.

A seguito della richiesta del Governo la Commissione procederà all'esame in sede legislativa del solo disegno di legge, mentre le proposte di legge saranno esaminate in sede referente.

TOZZI CONDIVI. Il Governo ha chiesto la rimessione in Aula delle proposte di legge abbinate nella discussione al disegno di legge governativo. Quelle proposte di legge, pertanto, saranno esaminate in sede referente.

Ritengo che o noi dobbiamo considerare le tre proposte di legge d'iniziativa parlamentare come emendamenti al disegno di legge governativo, altrimenti, in caso contrario, la rimessione in Aula deve intendersi anche per il disegno di legge.

Difatti, una volta deliberato l'abbinamento tutti i provvedimenti debbono seguire la stessa sorte procedurale.

FRANCHI. Mi associo alla richiesta del deputato Tozzi Condivi, in quanto ritengo che il Governo debba rinunciare alla richiesta che ha avanzato, anche se non so se ciò sia possibile. Diversamente anche il disegno di legge n. 3250 deve essere rinviato in Aula.

NANNUZZI. Vorrei ricordare che l'abbinamento era stato concordato dalla Commissione in considerazione del fatto che alcune proposte di legge investivano temi analoghi a quello che forma oggetto del disegno di legge governativo. Si trattava, pertanto, di esaminare gli aspetti coincidenti ed in secondo luogo di valutare la possibilità o meno di estendere l'esame ad eventuali aspetti ulteriori.

Non si poteva, quindi, prevedere se la discussione si sarebbe conclusa con una pratica fusione dei vari testi o con un accoglimento soltanto parziale. Sarebbe, infatti, potuto avvenire che talune parti delle proposte di legge d'iniziativa parlamentore fossero state assorbite dal disegno di legge governativo ed altre, invece, fossero rimaste a se stanti in modo che la Commissione le avrebbe prese in esame in una successiva fase.

Non essendoci stato consentito di procedere alla discussione, non abbiamo potuto esprimerci al riguardo.

In considerazione di quanto ho ora detto, a noi sembra che la richiesta di remissione in Aula avrebbe potuto valere sia per il disegno di legge che per le proposte d'iniziativa parlamentare, perché ormai la discussione era abbinata e doveva, pertanto, svolgersi e concludersi seguendo la procedura dell'abbinamento.

Il Governo ha chiesto la rimessione alla Camera, senza che iniziasse un dibattito e senza, perciò, che il Governo esprimesse il proprio parere, sostenendo che la richiesta di rimessione era legata al timore che la procedura in atto potesse portare a dei ritardi, senza che nessuno avesse dimostrato con prove che questo ritardo poteva effettivamente verificarsi ed, anzi, in assenza di qualsiasi decisione della Commissione.

Il comportamento del Governo e la decisione che ha adottato saranno, invece, motivo di un ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge, perché, al pari degli onorevoli colleghi già intervenuti, noi riteniamo che anche su di esso debba aver luogo la discussione generale in Aula sulla base della decisione dela Commissione di abbinare la discussione del disegno e delle proposte di legge.

Si avrà in conseguenza un ritardo nella concessione delle provvidenze che in Comitato ristretto avevamo riconosciute tali da dover essere estese ai dipendenti non di ruolo, ma di questo ritardo, anche se eventuale, la responsabilità sarà del Governo e non della Commissione.

PITZALIS, *Relatore*. Prescindendo dalla questione dell'abbinamento, io vorrei invitare i colleghi ad esaminare il disegno di legge n. 3250 nel suo contenuto sostanziale e nella sua normativa complessiva. Esso riguarda esclusivamente la materia di quiescenza e di previdenza, mentre le tre proposte di legge trattano ,come materia primaria, il riconoscimento di servizi, non ai fini della quiescenza, ma ai fini dela carriera, degli scatti di stipendio e della possibilità di partecipare ai concorsi nelle singole amministrazioni. Si tratta, pertanto, di criteri che regolano lo stato giuridico dei dipendenti di quelle ammini strazioni.

Il fatto della quiescenza, come è trattato negli articoli, è secondario e non potrebbe essere preso in esame se prima non vengono approvate le norme, che regolano la posizione giuridica, il riconoscimento e la valutazione dei servizi ,non agli effetti del trattamento di quiescenza, ma agli effetti della progressione delle carriere. Si tratta di due cose completamente distinte.

La questione della quiescenza e del trattamento del personale di ruolo della pubblica amministrazione concerne l'estensione di una norma, che abbiamo già approvato per una parte dei dipendenti, quali i professori, il personale delle belle arti, ecc. Mi pare, quindi, che la discussione sulla sostanza del provvedimento non debba superare motivi di perplessità, per cui ritengo che il provvedimento possa essere esaminato in sede legislativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi, al quale si è associato l'onorevole Franchi, ha chiesto di rimettere alla Camera anche il disegno di legge. L'onorevole Relatore si è dichiarato contrario alle ragioni formali, che

hanno suggerito tale proposta, in quanto sostiene che in realtà l'abbinamento tra i diversi testi non dovrebbe esistere.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confesso che ignoravo la richiesta del Governo di rimessione all'Assemblea delle proposte di legge.

Credo che sulla pregiudiziale dell'onorevole Tozzi Condivi occorra soffermarsi, soprattutto per i valori di carattere giuridico e formale. Sostanzialmente, vi sono le obiezioni dell'onorevole Pitzalis, che possono essere condivise dal Governo, in base al contenuto della proposta di legge Nannuzzi, ma che sono in un certo senso contrapposte ad una precedente presa di posizione della Commissione. Le ragioni sostanziali, quindi, contro l'abbinamento avrebbero potuto essere fatte valere in quel momento e non adesso che l'abbinamento è stato deciso.

Da un punto di vista formale e giuridico, sono in contrapposizione l'istituto dell'abbinamento e quello della rimessione in Assemblea. È chiaro che l'istituto dell'abbinamento è meramente processuale, mentre quello della richiesta di rimessione in Assemblea attiene alla sostanza del funzionamento del Parlamento. Una richiesta di abbinamento non può in nessun modo intendersi prevalente sul diritto che il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione hanno di chiedere che un provvedimento dall'esame in sede legislativa di una Commissione sia rimesso all'esame plenario dell'Assemblea.

Di fronte, quindi, a tale richiesta è travolto l'orientamento procedurale di esaminare insieme le tre proposte di legge. Ma ciò ha un valore formale, poiché nulla vieta in ipotesi che gli articoli delle proposte di legge possano formare oggetto di proposte di emendamento in sede di esame del disegno di legge.

Posso ritenere che anche il Governo sia addivenuto, un poco tardivamnete, sulle posizioni illustrate dall'onorevole Pitzalis, nel senso che non abbia ritenuto la sostanza della proposta di legge Nannuzzi pertfetamente coincidente con quella del disegno di legge.

Anticipo che l'orientamento del Governo è di esaminare il disegno di legge e di approvarlo, così com'è, per motivi di urgenza. In via preliminare, tuttavia, non mi rifiuto di esaminare eventuali emendamenti, ai quali nei limiti della mia responsabilità potrei dare l'adesione del Governo.

Vorrei, pertanto, pregare l'onorevole Tozzi Condivi di non insistere sulla sua pregiudiziale e l'onorevole Nannuzzi di non insistere sulla sua presa di posizione, forse psicologicamente ma non giuridicamente fondata, in modo che la Commissione possa procedere all'esame del disegno di legge.

TOZZI CONDIVI. Le argomentazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, già membro di questa Commissione, non sono sufficientemente convincenti. Il Governo non può, attraverso una simile richiesta, ottenere il superamento di un abbinamento deciso dalla Commissione nella sua unanimità. Richiedendo la rimessione in Assemblea delle proposte di legge, il Governo avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di trasferire in Aula anche l'esame del disegno di legge. Creando un tale precedente, non vi è dubbio che il Governo in qualsiasi momento potrebbe esrvirsi di questo diritto per superare le decisioni della Commissione.

La nostra Commissione, se ritiene che l'abbinamento possa essere superato, potrà tornare nel merito delle sue decisioni, revocando l'abbinamento. Attualmente, esiste una questione procedurale che non è possibile superare per un caso singolo e ritengo che il regolamento debba essere applicato.

FRANCHI. Se per caso l'onorevole Tozzi Condivi ritirasse l'eccezione, la faremmo nostra. Non abbiamo un interesse politico sul provvedimento in esame, ma discutiamo solo sul piano dei principî. Quando il Governo con una richiesta del genere travolge le decisioni della Commissione, il discorso diventa preocupante. La decisione dell'abbinamento, infatti, fu presa all'unanimità dalla Commissione e noi riteniamo tuttora validi i motivi che ci spinsero a chiedere l'abbinamento.

Se si acconsentisse alla richiesta del Governo, quando il Governo intendesse ancora eliminare le proposte di legge seguirebbe la stessa strada travolgendo eventualmente le decisioni della Commissione.

Ripeto che noi riteniamo validi i motivi che ci hanno indotto all'abbinamento.

NANNUZZI. A parte le considerazioni di principio e di carattere generale, vi sono altre due osservazioni che desidero fare. Innanzitutto, esiste il problema del riconoscimento del servizio dei dipendenti dello Stato non di ruolo, che il Governo, attraverso il suo disegno, intende riconoscere soltanto parzialmente per quanto riguarda gli effetti in campo sanitario, mutualistico e di quiescenza. La Commissione ha, invece, deciso per l'abbinamento, al fine di poter procedere, eventualmente, ad un riconoscimento del servizio anche per altri effetti.

La seconda considerazione che desidero fare, è che l'articolo 4 della mia proposta di egge tratta la stessa materia del disegno di legge governativo ed è, quindi, un assurdo dire che non c'è materia per l'abbinamento. Il Governo può, benissimo, non dico travolgere le decisioni della Commissione ma servirsi del Regolamento per tutelare quella che ritiene essere una giusta politica; anche la Commissione non può non tutelarsi al fine di difendere una decisione presa all'unanimità.

Il Governo può dirci che, per il momento, ritiene opportuno l'abbinamento soltanto di questa o di quella parte, ma non deve pensare di eludere la decisione della Commissione rinviando in Aula le altre proposte di legge, sia che si riferiscano allo stesso problema, sia che si riferiscano a problemi più generali.

RUFFINI. Farei un'eccezione di improponibilità di votazione se essa concernesse l'accettazione o meno della pregiudiziale Tozzi Condivi, che io non condivido.

A parte il rilievo fatto dal Relatore circa il contenuto diverso del disegno di legge e delle tre proposte di legge, ed a parte l'osservazione veramente appropriata del rappresentante del Governo, il quale ha detto che in ogni caso sarà possibile introdurre nel testo del disegno di legge il contenuto delle proposte di legge attraverso opportuni emendamenti, il problema, secondo me, è un altro: non si tratta, cioè, di decidere se debba prevalere la decisione di abbinamento presa dalla Commissione oppure la volontà politica manifestata dal Governo di rinviare in Aula, perché messa in questi termini la questione è chiaro che non può essere negato al Governo – come ad un quinto della Commissione– il diritto di rinvio. Inoltre, l'abbinamento è un istituto diverso dalla fusione, è un espediente tattico e pratico che si attua al fine di discutere unitamente ma distintamente materie analoghe.

A mio avviso, quindi, l'atteggiamento del Governo non deve e non può essere contestato dal punto di vista formale, mentre esiste una possibilità di contestazione dal punto di vista politico o della opportunità, a seconda delle varie opinioni. Perciò l'unico rimedio in possesso della Commissione, ove ritenga che l'abbinamento debba sussistere, nonostante la posizione del Governo, è che attraverso un quinto dei suoi componenti, chieda la rimessione alla Camera, altrimenti dovrà discutere il disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruffini ha perfettamente riassunto la situazione. Il problema sollevato non ha natura formale: in realtà ha natura sostanziale, in quanto investe una questione di correttezza di rapporti tra Governo e Commissioni. Dai vari interventi sappiamo che esiste anche una volontà di strenua difesa di una decisione che la Commissione – a mio avviso giustamente – aveva preso circa l'opportunità di esaminare e discutere congiuntamente tutta la materia.

La Commissione, comunque, come tale non può chiedere il rinvio in Aula se non attraverso una formale richiesta scritta di un quinto dei suoi componenti.

TOZZI CONDIVI. Non credo sia esatto quanto ha detto l'onorevole Ruffini, perché l'abbinamento non è una facoltà ma un obbligo, quando di fronte ad una Commissione si trovano provvedimenti concernenti la stessa materia.

PRESIDENTE. Perché esista l'obbligo di abbinamento, è necessario che i provvedimenti concernenti la stessa materia siano assegnati nella stessa sede all'una o all'altra Commissione.

TOZZI CONDIVI. Non voglio entrare nel merito di questa questione, ma nel merito delle costanti violazioni, che si fanno al Regolamento, perché dal momento che davanti alla Commissione, nella stessa sede, vi erano dei provvedimenti in materia analoga, non poteva il Governo chiedere la rimessione in Aula soltanto delle proposte di legge, e non poteva la Presidenza procedere ad uno stralcio. Noi diciamo sempre che il Parlamento funziona male; ciò è vero, però non per colpa del Regolamento, bensì per le volontarie errate applicazioni del Regolamento stesso.

FRANCHI. Signor Presidente, io ritengo che quella richiesta non si possa neanche avanzare, perché, a torto o a ragione, l'abbinamento esiste. Si potrà arrivare a questa votazione su richiesta del quinto solo una volta superato il problema dell'abbinamento in caso contrario, dovremmo revocare la nostra decisione di allora, disconoscendo l'abbinamento.

MATTARELLA. Non voglio entrare nel merito; a me sembra che stiamo complicando il problema, che viceversa è molto semplice. Anzitutto, desidero sapere se c'è una deliberazione della Commissione di mettere all'ordine del giorno i provvedimenti insieme.

PRESIDENTE. Sì.

MATTARELLA. Questo non significa che i provvedimenti siano stati fusi, ma che debbono essere discussi insieme. Nel momento in cui però stiamo per discuterli, ci troviamo di fronte, *ipso facto*, alla situazione che con la richiesta del Governo tre proposte di legge non sono più all'ordine del giorno in sede legislativa. Il problema potrebbe essere anche

diverso, ma sempre discutibile, se la Commissione avesse già rielaborato un testo unico, per il quale ci fosse già un impegno di esame integrale. Anche in quel caso, a mio avviso, un decimo dei deputati, o il Governo, avrebbero il diritto di chiedere la rimessione alla Camera di uno dei vari provvedimenti, che finirebbe così per essere sottratto al nostro esame in sede legislativa. Ma, poiché neanche questa ipotesi si è verificata, secondo me non vi è dubbio, dal punto di vista puramente formale, che questa discussione circa le tre proposte di legge che non sono più all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa non dovrebbe neanche aver luogo, perché il passaggio da una sede all'altra è automatico. Il Regolamento, infatti, stabilisce che quando il numero prescritto dei membri dell'Assemblea o il numero prescritto dei membri della Commissione o il Governo chiedono la rimessione in Aula di un provvedimento, quest'ultimo passa automaticamente dalla sede referente della Commissione stessa.

TOZZI CONDIVI. Ecco la violazione. L'ultim ocomma dell'articolo 133 del Regolamento dice: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato ».

Quindi, non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di abbinamento.

PRESIDENTE. A mio parere, il problema va visto con tranquillità, perché non è affatto drammatico. Pur essendo l'episodio degno di essere valutato, come abbiamo fatto finora, in modo molto critico, dal punto di vista strettamente formale credo siano esatte le affermazioni dell'onorevole Mattarella.

Due sono gli aspetti da considerare. Vi è il problema dell'assegnazione in Commissione in sede legislativa o in Aula; su questo, il Regolamento assegna dei diritti ben precisi al oGverno. o ad un certo numero di deputati (mai alla Commissione come tale). Vi è, poi, il dovere dell'Aula e anche della Commissione di esaminare contemporaneamente progetti di legge di uguale contenuto. Però è evidente che i ldiritto di trasferire in Aula un disegno o proposta di legge già assegnati alla Commissione è prevalente rispetto all'altro. Il Regolamento è esplicito su questo punto: « In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono ». Si tratta di vedere se questo comporta un'attrazione per connessione anche dell'altro aspetto.

NANNUZZI. Propongo di sottoporre la questione alla Giunta del Regolamento o alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. D'altra parte, il dovere di abbinamento sorge solo quando disegni di legge identici o analoghi siano assegnati ad una Commissione in una identica sede. Ieri, invece, la Presidenza della Comera ha deciso che le proposte di legge siano assegnate alla Commissione in sede referente; cioè, ha mutato la sede.

NANNUZZI. Ciò non chiarisce però la questione che è insorta: se una decisione della Commissione di esaminare abbinati una serie disegni e proposte di legge, in base al Regolamento, possa essere disattesa dalla richiesta del Governo di rinviare in Aula una parte di questi provvedimenti. È una questione che è sorta e che si deve porre all'esame della Giunta del Regolamento, perché è interpretativa del Regolamento della Camera.

Comunque la questione è sorta e, a questo punto, conviene, avendo il Governo fatto insorgere un conflitto con la Commissione, che tutto venga rinviato alla Giunta del Regolamento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poiché ho sentito affermare la responsabilità del Governo che con la sua iniziativa avrebbe fatto insorgere la violazione del Regolamento, vorrei insistere sulla mia tesi iniziale e cioè che tra i due istituti dell'abbinamento e della rimessione in Assemblea esiste un'evidente gerarchia. In questo caso non c'è una decisione della Commissione di discutere in abbinamento ma c'è obbligo per essa previsto dall'articolo 133. L'articolo 133 stabilisce, infatti, che « se all'ordine del giorno di una Commissione si trovino contemporaneamente prposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame *dovrà* essere abbinato ».

La Commissione, pertanto, non è che « decide » ma si uniforma al disposto dell'articolo citato tutte le volte che ne ricorrono gli estremi. Questo disposto dell'articolo 133, che costituisce, a mio avviso, un metodo di lavoro, può però essere sempre « travolto » dal diritto primario che ha il Governo o il decimo dei deputati o il quinto della Commissione di appellarsi all'organo supremo, che è l'Assemblea. L'autorità di questa decisione non deriva dalla presa di posizione, più o meno opportuna, del Governo, ma dalla naturale evidente prevalenza, che ha l'Assemblea tutte le volte

che viene chiamata in causa. Sappiamo che la discussione delle leggi in Commissione è un modo « succedaneo » a quello della discussione in Assemblea ed è sempre subordinato al diritto di ciascun titolare, di cui all'articolo 40, di richiamarsi all'Assemblea.

Dunque, giustamente, la Commissione, adempiendo al disposto dell'articolo 133, stava esaminando insieme i provvedimenti, ma avendo il Governo chiesto all'Assemblea che la Commissione non li esaminasse più insieme, ed avendone l'Assemblea preso atto, tale metodo d ilavoro non può più essere seguito. non c'è nessuna menomazione della Commissione, la quale esaminava insieme i provvedimenti obbediente al Regolamento ed oggi, obbediente all'Assemblea, li esamina separatamente. Il Governo ha semplicemente chiesto alla Comera che si fosse reintegrata nel suo diritto primario di esaminare in « prima persona » e non in sede di Commissione le proposte.

PITZALIS, *Relatore*. Il problema, a mio avviso, è ben dierso. Il diritto del Governo di chiedere la rimessione all'Assemblea di un provvedimento in discussione presso le Commissioni sussiste. Questo diritto il Governo lo ha però esercitato quando già la Commissione, in osservanza dell'articolo 133, aveva chiesto l'abbinamento. La questione, dunque, è di vedere se questo abbinamento è giusto dal momento che la materia non è identica od analoga. D'altronde, anhce l'osservazione fatta dall'onorevole Nannuzzi non è pertinente, perché i riconoscimento sono conseguenti all'inquadramento in ruolo che egli chiede e sono cose completamente diverse. C'è, quindi, un errore di valutazione della Commissione che dovrebbe riconoscere di aver sbagliato.

FRANCHI. Credo che si siano spostati i termini della discussione e sembra quasi che si voglia mettere in dubbio il diritto del Governo. Nessuno mette in dubbio tale diritto. Qui è in discussione il comportamento della Commissione dopo l'esercizio del diritto da parte del Governo. La Commissione doveva chiedere la rimessione in Assemblea anche del quarto provvedimento visto che il Governo aveva chiesto la rimessione delle altre tre. La richiesta di rimessione, infatti, non può rompere l'unità di discussione decisa con l'abbinamento.

DI PRIMIO. Condivido l'affermazione del Governo, il quale ha detto che quanto è accaduto ieri in Aula non menoma né le prerogative del Parlamento né le prerogative di questa Commissione. Infatti, l'articolo 133 non stabilisce un diritto ma un obbligo per la Commissione. Invece sulla costituzionalità o meno della richiesta del Governo e della decisione dell'Aula di ieri ha piena rilevanza il disposto dell'articolo 40, dodicesimo comma, che dispone che in ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono. Il Governo, quindi, ieri ha esercitato un suo diritto previsto da tale articolo e i deputati, se era nelle loro intenzioni, avrebbero potuto chiedere eguale soluzione per l'altro provvedimento.

PRESIDENTE. Dopo avere ascoltato l'intervento dell'onorevole Di Primio che ha convalidato e ribadito la tesi esposta dal Sottosegretario di Stato, onorevole Agrimi, sento il dovere di far presente alla Commissione che, a mio avviso, tali tesi, che pure sotto un certo punto di vista sono « suggestive », potrebbero portare a delle conseguenze assai gravi. Infatti, attribuendo questo diritto al Governo o all'opposizione, il risultato, in ogni caso, è che diamo ai titolari di tale diritto la possibilità di dissociare un esame congiunto di testi legislativi, che la Commissione abbia abbinato. Praticamente un « dovere » di abbinamento potrebbe essere eluso ogni volta per iniziativa del Governo o dell'opposizione. Come si vede, le conseguenze non sono di scarsa entità, e potrebbero riflettersi negativamente sull'ordine dei lavori.

Per questo motivo propongo, anche in vista di altri eventuali casi, che la Commissione formuli alla Giunta del Regolamento il quesito se la richiesta di rimessione alla Camera di una proposta di legge non debba comportare la rimessione anche di quelle proposte ad essa abbinate, a norma dell'articolo 133 del Regolamento o per decisione della Commissione. Potremmo così costituire un utile precedente per questioni così delicate.

E proporrei, quindi, di sospendere l'esame del disegno di legge al nostro esame. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO